

Associazione

Banco di Solidarietà

Nunzia Manganaro

di Messina

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 11 DEL 21/10/2019

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di ottobre, alle ore 18,00, su convocazione del Presidente a mezzo mail del 16 OTTOBRE 2019, presso i locali della Chiesa di Portosalvo, via Portosalvo Messina, si riunisce l'Assemblea dei Soci della associazione di volontariato "Associazione Banco di Solidarietà Nunzia Manganaro di Messina" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nuovo statuto;
2. Iscrizione all'Albo regionale del volontariato;
3. Nuova sede operativa del Banco;
4. Assicurazione per i volontari;
5. Apertura conto corrente;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Artino Domenico;
Longo Gisella;
Marabello Filippo;
Gumina Patrizia;
Famulari Giuseppe;
Enrico Cannizzo
Giovanni Di Vona

Assume la presidenza della riunione per acclamazione, il Presidente Signor Artino Domenico, il quale nomina segretario Il Signor Marabello Filippo.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i membri dell'Assemblea dei soci, dichiara l'Assemblea dei Soci validamente costituita ed atta a deliberare.

Si passa a trattare il punto 1 dell'o.d.g.

Il Presidente illustra la nuova tipologia di statuto prescritta dalla Regione Sicilia ai fini dell'iscrizione all'albo regionale del volontariato da effettuarsi entro il 31 gennaio 2020 per potere partecipare alle attività regionali a pieno titolo. Il Presidente pro tempore, insieme al vicepresidente ed al tesoriere hanno preparato il nuovo statuto che viene sottoposto all'assemblea per l'approvazione. Dopo attenta lettura dello stesso ed ampio dibattito l'assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto e dà mandato al presidente per la relativa registrazione all'agenzia delle entrate.

Si passa a trattare il punto 2 dell'o.d.g.

Il Presidente illustra la necessità di predisporre tutti gli atti necessari per l'accreditamento presso la Regione Sicilia. L'Assemblea riconosce all'unanimità la necessità esposta dal presidente e dà mandato allo stesso per la predisposizione della documentazione necessaria da inviare alla Regione.

Si passa a trattare il punto 3 dell'o.d.g.

Il Presidente illustra all'assemblea le problematiche logistiche e burocratiche emerse nella sede operativa concessa in uso dai Salesiani di Via Lenzi. Al momento non appare urgente trovare una nuova sede operativa anche se sarebbe utile cercare comunque un'alternativa più consona alle esigenze del Banco. Pertanto i soci sono incaricati di cercare un luogo più adeguato;

Si passa a trattare il punto 4 dell'o.d.g.

Il Presidente espone l'obbligo di avere una copertura assicurativa per i volontari del banco durante l'attività di volontariato. L'assemblea dopo ampia e larga discussione approva il punto 4 e dà mandato al Presidente di contattare idonea Agenzia di assicurazioni in grado di offrire il miglior prodotto ad un prezzo competitivo.



Si passa a trattare il punto 5 dell'o.d.g.

Il Presidente riporta all'assemblea l'obbligo della apertura di un conto corrente da utilizzare per le entrate e le uscite e riferisce di un contatto avuto con Bnl per un preventivo e le relative informazioni. Il socio Di Vona Giovanni suggerisce di contattare anche Banca Prossima, la socia Gumina Patrizia suggerisce di contattare Unicredit. Dopo ampia discussione l'assemblea approva il punto 5 e dà mandato al Presidente di richiedere informazioni anche alle banche indicate sopra e di procedere all'apertura del conto nonché di verificare se gli obblighi di legge consentono anche l'apertura di un carta prepagata senza costi aggiuntivi.

Si passa a trattare il punto 6 dell'o.d.g.

Donacibo. Il presidente notizia l'assemblea circa l'attività annuale per questo nuovo anno scolastico del Donacibo. Occorre già contattare le scuole per email con la proposta dell'attività di raccolta degli alimenti perché il donacibo potrebbe essere inserito nei progetti delle scuole. Pertanto l'assemblea dà mandato al Presidente di predisporre con immediatezza una mail da inviare alle principali scuole della città.

Convenzione con i Supermercati. Il presidente comunica ai soci la possibilità di una convenzione con i Supermercati Decò per raccogliere i prodotti delle *eccedenze alimentari*, da potere distribuire poi agli assistiti del banco.

L'assemblea, valutata l'opportunità della proposta, all'unanimità decide di dare seguito alla possibile convenzione mediante mandato allo stesso presidente a compiere tutte le operazioni burocratiche amministrative e fiscali necessarie per lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea dei soci viene chiusa alle 19,25

Il Segretario

Raffaella Marbell

Il Presidente

Antonio Saverio

I membri dell'Assemblea dei soci

Patrizia Gumina
Giovanni Di Vona

Giovanni Di Vona
Antonio Saverio
Raffaella Marbell

Atto registrato a Messina **28 NOV. 2019** al n. **15** Serie: **ESCENTE**
Esatti € **ESCENTE**
(€ **ESCENTE**) di cui € **ESCENTE** per imposta di bollo



(*) Provvedimento di delega prot. n. **10652 del 2019**

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Tommaso Priolo





Allegato A all'atto registrato
in Messina ad. 28 NOV 2019
N. 19/15



STATUTO della ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"Associazione Banco di Solidarietà "Nunzia Manganaro" di Messina"

TITOLO PRIMO – Costituzione, denominazione, sede e durata.

ART. 1

1. E' costituita un'Associazione di volontariato senza scopo di lucro, ONLUS, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266 e della legge regionale 7 giugno 1994 n. 22, denominata: **"Associazione Banco di Solidarietà "Nunzia Manganaro" di Messina"**, siglabile e riconoscibile anche con **"B.d.S. di Messina"**.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo O.D.V. (Associazione di Volontariato) a seguito del conseguimento dell'iscrizione al Registro regionale del Volontariato.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo E.T.S. (Ente del Terzo Settore) a seguito del conseguimento dell'iscrizione al R.U.N.T.S. ai sensi del D.Lgs. n.117/17.

L'Associazione aderisce alla "Federazione Nazionale dei Banchi di Solidarietà" con sede in Milano, dalla quale è stata autorizzata ad utilizzare la denominazione "Banco di Solidarietà".

ART. 2

1. L'Associazione ha la propria sede legale in Messina, Viale Giostra Cpl. Scacciapensieri Pal.B n. 98 Cap. 98152, e-mail: bds Messina 2019@gmail.com; PEC: bds.messina@pec.it ; Tel. 3921697238.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e se viene notificata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori dei pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

ART. 3

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto.



TITOLO SECONDO – Scopi e attività.

ART. 4

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha una struttura democratica, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, con servizi rivolti a favore di persone svantaggiate. Non ha carattere commerciale e non persegue fini di lucro anche indiretto, pertanto è un'organizzazione no profit e si propone i seguenti scopi:

i) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni e dell'art.5 D.Lgs 117/17 art.5 p.to a);

ii) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni e dell'art.5 D.Lgs 117/17 art.5 p.to d), nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

iii) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (rif.art.5 D.lgs 117/17 art.5 p.to e);

iv) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e dell'art.5 D.Lgs 117/17 art.5 p.to f);

v) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale del D.Lgs n.117/17 (art.5 p.to i);

vi) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5 D.Lgs 117/17 art.5 p.to k);

vii) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art.5 D.Lgs 117/17 art.5 p.to l);

viii) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art.5 D.Lgs 117/17 art.5 p.to m);

ix) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art.5 D.Lgs 117/17 art.5 p.to n);

x) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da



permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art.5 D.Lgs 117/17 art.5 p.to o);

xi) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art.5 D.Lgs 117/17 art.5 p.to p);

xii) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art.5 D.Lgs 117/17 art.5 p.to q);

xiii) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art.5 D.Lgs 117/17 art.5 p.to r);

xiv) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art.5 D.Lgs 117/17 art.5 p.to s);

xv) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art.5 D.Lgs 117/17 art.5 p.to t);

xvi) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale previste dall' art.5 p.to u del D.lgs n.117/17;

xvii) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5 D.Lgs 117/17 art.5 p.to v);

xviii) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all' art.5 p.to w) del D.lgs n.117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

xix) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art.5 D.Lgs 117/17 art.5 p.to z).

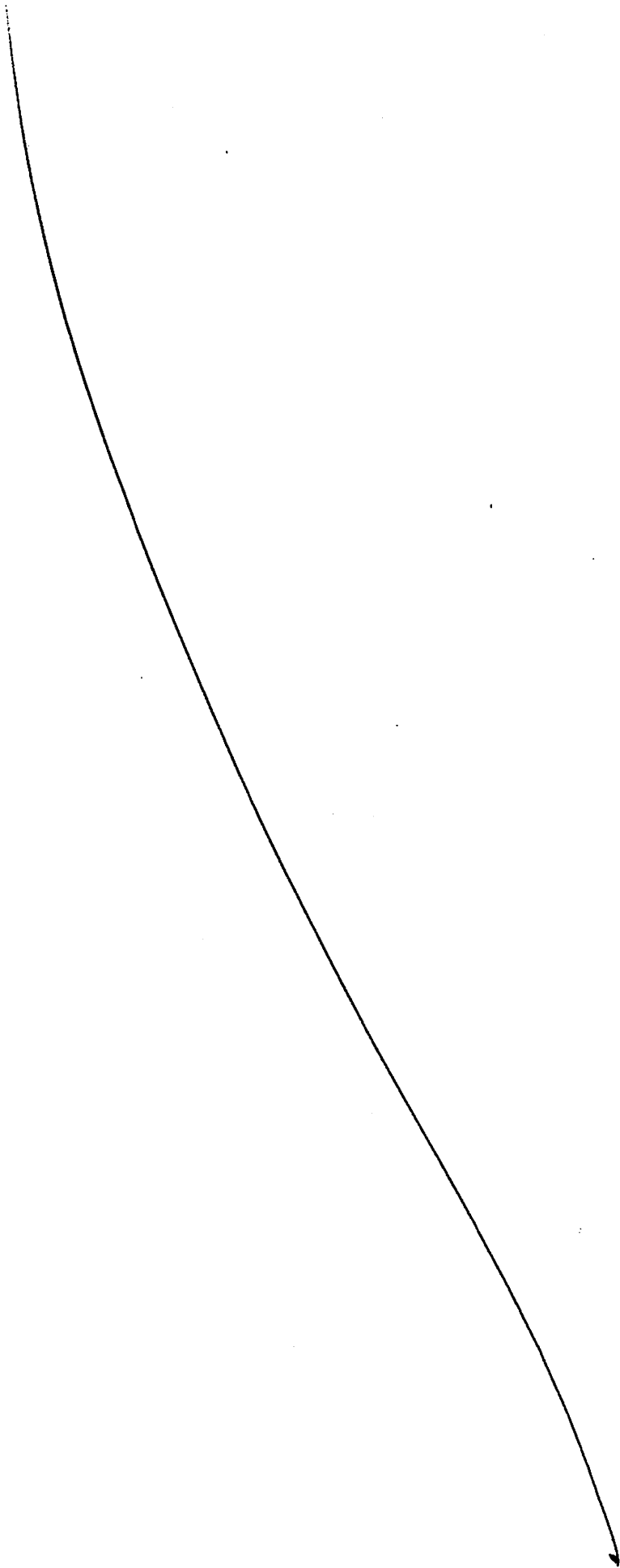
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo e fermo restando quanto già elencato, l'Associazione intende svolgere: assistenza a favore di persone in difficoltà, anche attraverso la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità; condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale a favore di nuclei familiari disagiati, anziani, minori e disabili; assistenza a persone ricoverate in strutture sanitarie o bisognose di cure a domicilio e a loro familiari; aggregazione e socializzazione anche attraverso iniziative culturali (convegni, spettacoli, mostre, ecc.), ricreative (feste, escursioni, visite guidate, ecc.) e di espressione artistica; iniziative di solidarietà a favore di persone senza lavoro (ricerca e offerta di lavoro); iniziative di risposta alla povertà educativa di minori e nuclei familiari; integrazione socio culturale di minori e adulti immigrati; iniziative di raccolta di fondi per il sostegno delle attività specifiche dell'Associazione; partecipazione a tutte le azioni, pubbliche e/o private, inerenti la sperimentazione di azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà; collaborazione in partenariato con altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe.



3. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse. Tutte le attività ed i servizi svolti dall'Associazione, per il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno il carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.22/94.
4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. In tal caso, il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

ART. 5

1. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Associazione potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 22/94.
2. Più in generale, l'Associazione potrà porre in essere tutte le attività che saranno ritenute valide, nell'ambito degli scopi associativi, o direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle leggi e normative in materia di volontariato.
3. Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Associazione si avvarrà, in maniera determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
4. L'Associazione potrà procedere all'assunzione di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dalla legge n. 266/91, ovvero dal D.lgs n.117/17. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
5. Essa, usufruendo di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche e collettive, ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i, si assume l'onere di assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per responsabilità civile verso terzi.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci oppure dal Regolamento comunque approvato dall'Assemblea dei Soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i).



8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.





TITOLO TERZO – Patrimonio e Risorse economiche.

ART. 6

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:
 - a. Dalle quote sociali annuali e dai contributi degli aderenti;
 - b. Dai contributi di privati;
 - c. Da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d. Dai contributi di organismi internazionali;
 - e. Dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
 - f. Dai rimborsi e compensi derivanti da convenzioni;
 - g. Dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
 - h. Da rendite patrimoniali;
 - i. Da attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e s.m.i.);
 - j. Da ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - k. Da attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, purché siano previste dallo statuto e siano secondarie e strumentali.

ART. 7

1. L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione ed inviato in formato digitale all'indirizzo mail di ciascun socio, almeno 3 giorni solari prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Associazione.
4. L'Associazione, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 22/94, ha l'obbligo della conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo precedente.

ART. 8



1. L'Associazione non potrà in nessun caso distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita della Associazione che dopo lo scioglimento della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.





TITOLO QUARTO – Soci.

ART. 9

1. L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui al precedente art. 4, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
2. Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità, impegnandosi spontaneamente per la loro attuazione. Sono associate tutte le persone fisiche che, previa domanda scritta e motivata, presentata a mezzo mail all'indirizzo dell'Associazione bdsMESSINA2019@gmail.com, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:
 - a) La disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Associazione ed alle attività sociali;
 - b) Eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
 - c) Di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso.
 - d) la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.
3. Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.
4. L'adesione del Socio all'Associazione è a tempo indeterminato, pertanto è esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa. È fatto salvo il diritto di recesso.
5. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione della richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.
6. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
7. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
8. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;



9. La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) per morosità rispetto al mancato pagamento delle quote di un intero anno, trascorsi 30 giorni dal ricevimento del sollecito inviato all'indirizzo mail del socio;
 - d) per non frequentazione della vita associativa per più di 6 mesi.
10. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
11. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega;
12. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10

1. Tutti i soci sono titolari, nell'ambito dell'Associazione, dei medesimi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita e alle attività dell'Associazione.
2. In particolare, tutti i soci hanno diritto:
 - a) di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto, eleggere gli organi sociali, ed essere eletti alle cariche sociali.
 - b) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione, ove previsto, delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - c) di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. Potranno, altresì, frequentare i locali dell'Associazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.
4. Gli stessi hanno l'obbligo:
 - a) di osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
 - b) di mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) di pagare nei termini la quota associativa, con la frequenza stabilita dal Regolamento dell'Associazione approvato dall'Assemblea dei soci.
5. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
6. Tutti i soci sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Associazione.



7. La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.
8. Le attività svolte dai soci nell'ambito dell'Associazione ed all'esterno, per conto di essa, hanno natura assolutamente volontaristica e per nessun motivo possono essere retribuite né dall'Associazione né da eventuali terzi beneficiari.
9. L'Associazione, nei limiti eventualmente fissati con delibera del Consiglio Direttivo, potrà riconoscere al socio il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di attività per conto dell'Associazione purché preventivamente autorizzate e documentate.
10. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di natura patrimoniale ovvero lavoro, subordinato o autonomo, con l'Associazione a cui appartiene.

ART. 11

La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio:

- a) che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea dei soci;
- c) che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- d) che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione;
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

Anna Provina



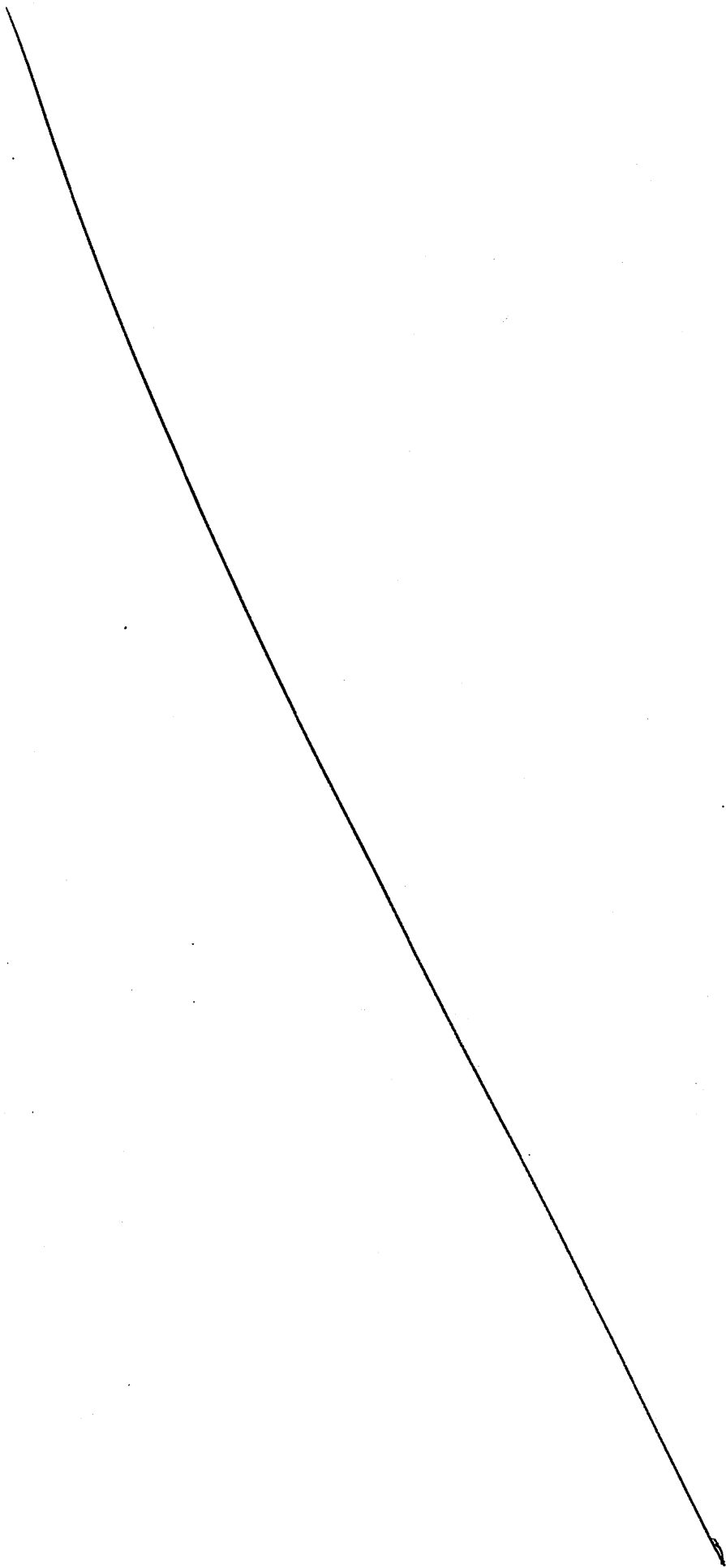
TITOLO QUINTO – Organi Sociali.

ART. 12

1. Sono Organi dell'Associazione :
 - a) L'Assemblea Generale dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dai soci, a titolo gratuito.

ART. 13

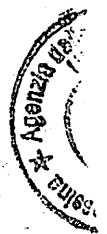
1. L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci iscritti, aventi diritto al voto, nel libro soci ed in regola col versamento delle quote obbligatorie.
2. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa.
3. L'Assemblea viene convocata, sia essa ordinaria che straordinaria, dal Presidente mediante affissione all'albo dell'Associazione o con altri mezzi più moderni se previsti dal Regolamento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente il giorno e l'ora in cui si terrà l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione nonché il relativo ordine del giorno. La seconda convocazione deve avere data diversa dalla prima.
4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le Assemblee cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
5. L'Assemblea avrà come primo adempimento quello di costituire gli organi sociali dell'Associazione, provvedendo, per gli anni successivi, alla nomina dei loro componenti allo scadere del mandato.
6. L'Assemblea sarà convocata tutte le volte che il Presidente, oppure il Consiglio Direttivo, lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati.
7. Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto e quella relativa allo scioglimento dell'Associazione dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.
8. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
9. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L'Assemblea elegge al momento un segretario dell'Assemblea incaricato di redigere il verbale.
11. Il Verbale, letto immediatamente al cospetto dell'Assemblea a conclusione dell'adunanza, riporterà sinteticamente i termini della discussione e le determinazioni assunte e sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
12. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
13. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
14. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo che verrà depositato, per la visione, almeno 15 giorni prima della data fissata dall'adunanza.
15. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
16. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
17. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
18. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
19. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per tutte le altre tipologie conformemente al precedente punto 3 del presente articolo.
20. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la deliberazione dell'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
21. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

ART. 14

1. L'Assemblea:
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b) delibera su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione;



- c) discute ed approva i programmi di attività;
- d) nomina e/o revoca i membri del Consiglio Direttivo e degli organi sociali e dispone l'eventuale sostituzione degli stessi;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale Regolamento e le sue variazioni;
- g) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- h) delibera sull'esclusione dei soci;
- i) delibera su tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
- j) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- k) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
- l) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dallo Statuto;
- m) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- n) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi del presente Statuto;
- o) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- p) delibera le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- q) delibera la nomina del Presidente e/o Rappresentante Legale dell'Associazione e la eventuale sostituzione se dimissionario;

ART. 15

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da cinque membri, compreso il Presidente eletto dall'Assemblea, avente durata triennale. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Le cariche sociali sono elettive e ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dal Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria



dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi del presente Statuto;
- g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

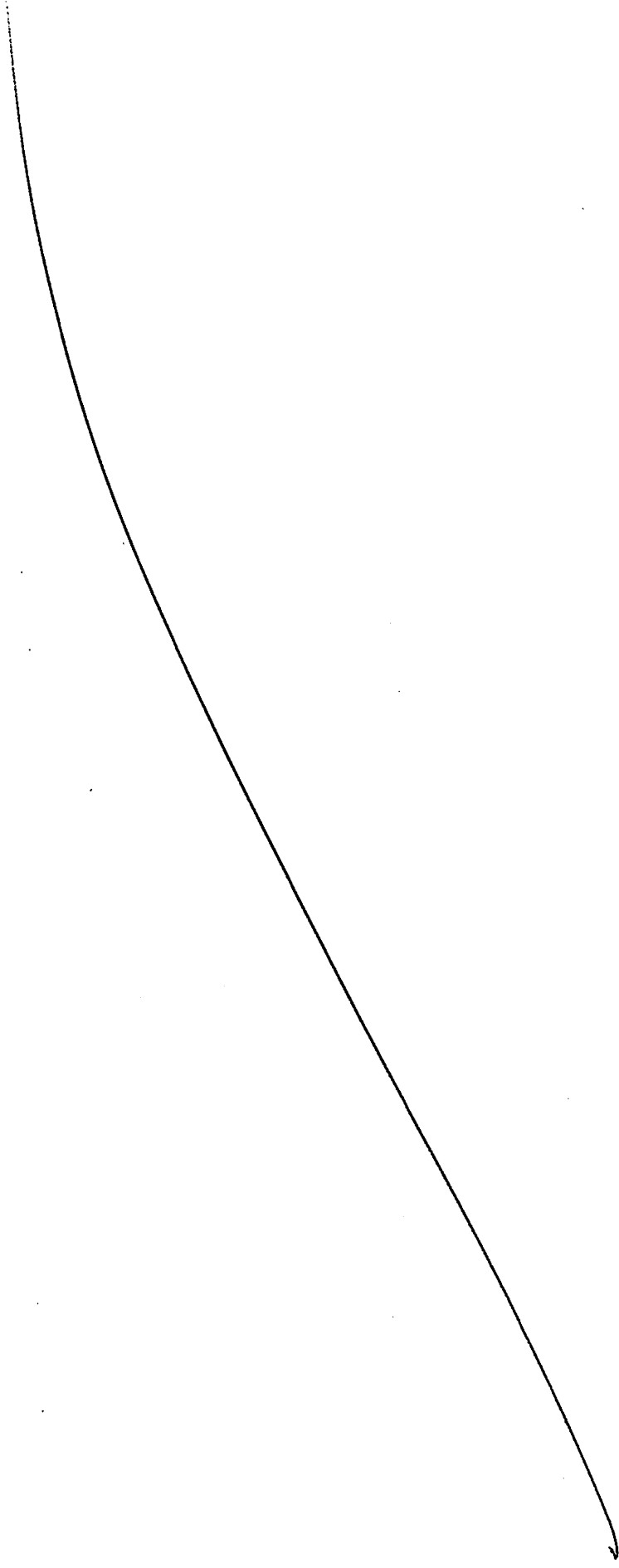
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere raccolti nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

ART. 16

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, vigila sul regolare andamento dei servizi, promuove le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che sottoporrà al Consiglio per l'approvazione in sanatoria nell'adunanza immediatamente successiva.
2. Il Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente assente o impedito e in tal caso ne esercita tutti i poteri.

ART. 17

1. Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un Segretario/Tesoriere scelto tra i componenti del Consiglio.
2. Il Segretario ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.



3. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

ART. 18

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei consiglieri.
2. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
3. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere si intendono approvate con la maggioranza dei presenti.
4. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario e di aprire conti correnti presso istituti di credito.
5. Resta riservata all'assemblea la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 19

1. L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D.lgs 117/17 o qualora ne ravvisi la necessità.
2. In tal caso il Collegio dei Revisori è costituito da tre Revisori dei Conti e due supplenti. I Revisori dovranno accertare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.
3. L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i..

ART. 20



1. L'Assemblea può nominare, anche tra i soci, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.
2. L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

1000 Pro...



TITOLO SESTO – Conclusione.

ART. 21

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste nel precedente art. 13.
2. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, a stabilire le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuante dopo l'esaurimento della liquidazione stessa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/17. Detto patrimonio, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/17), dovrà in ogni caso essere devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in analogo o identico settore, ai sensi dell'art. 5 della Legge n.266/91
3. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al c.2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 22

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto varranno le disposizioni del Codice Civile, le norme vigenti in materia di Associazione di volontariato senza scopo di lucro e la normativa sulle ONLUS.

Atene Provincia

Arturo D'Amico
Luigi Greco
Pietro Guarnone
Giovanni Albi
Filippo Murelli
Gianfranco Spina

